

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

**Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire elementi risultanti da documenti non prodotti dalle parti?**

*Va confermato che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.4.2015, n. 6619**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, nel dichiarare la presunta demanialità acquisita dal fondo controverso, abbiano ommesso di precisare se esso sia divenuto lido o spiaggia.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 2697 c.c. e art. 28 c.n., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente attribuito la qualifica di "spiaggia" a "quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie". Sostengono che in realtà, a norma dell'art. 822 c.c. e art. 28 c.n., costituiscono lido e spiaggia, come tali ricompresi nel demanio marittimo, solo la striscia di terreno immediatamente a contatto con il regolare e ordinario movimento delle acque, tenuto conto anche delle maree, e quella ulteriore porzione di terra che venga concretamente interessata dalle esigenze di uso del mare.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, dopo aver disposto un supplemento di consulenza tecnica, abbiano egualmente deciso benché il consulente, già nominato anche in primo grado, avesse ommesso di fornire i chiarimenti richiesti e si fosse limitato a ribadire le sue precedenti conclusioni.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono insufficienza della motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati su una relazione predisposta nel 1987 dai tecnici del comune, senza spiegare per quale ragione vi abbiano dato credito, considerato che tale relazione era stata irrualmente allegata alla consulenza d'ufficio ed era inutilizzabile in quanto proveniente da ausiliari del comune.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono omessa valutazione delle prove dalle quali risulta che il terreno controverso non è stato affatto eroso dal mare, perché, avendo una profondità di 23-25 metri tra la strada litoranea e il demanio marittimo, poteva essere raggiunto solo da onde che avevano ormai esaurito la spinta distruttrice. In particolare, deducono i ricorrenti, dall'accertamento tecnico preventivo disposto dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, che descrive dettagliatamente la situazione dei luoghi dopo la mareggiata del 1987 e prima dei lavori disposti dal comune convenuto, risulta che l'11 luglio 1987 la particella 1261 era quasi totalmente ricoperta da pietrame e la particella 1260 era solo parzialmente coperta. In un successivo sopralluogo del 10 giugno 1988 lo stesso tecnico rilevò la presenza di una nuova barriera fatta erigere dal comune per difendere da eventuali inondazioni in occasione delle mareggiate più violente.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell'art. 32 c.n. e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 2697 c.c., vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostengono che il fondo controverso erano stati sdemanializzati e trasferiti al patrimonio dello Stato alla fine dell'800 e poi alienati alla loro dante causa, .... 25 marzo 1902. Sicchè i giudici del merito non avrebbero potuto una ridemanializzazione dei terreni che non fosse stata disposta con uno specifico provvedimento a norma dell'art. 58 reg. esec. c.n., previa accertamento della loro destinazione all'uso pubblico. E

in realtà nel caso in esame i terreni in discussione sono stati destinati a parcheggio e piazza pubblica. Manca comunque la prova che le condizioni per la ridemanializzazione dei terreni si fossero verificate già prima del 1988, l'anno di esecuzione delle opere disposte dal comune e per la cui rimozione si è agito nel presupposto appunto che all'epoca i terreni fossero di proprietà degli attori.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nullità e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando l'erronea compensazione delle spese tra le parti.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo una indiscussa giurisprudenza, "mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale" (Cass., sez. 1, 30 luglio 2009, n. 17737, m. 610300, Cass., sez. 3, 28 maggio 2004, n. 10304, m. 573255). Sicché il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo (Cass., sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817, m. 608262, T.A.R. Roma sez. 3, 9 settembre 2002, n. 7714, in Foro amm. TAR 2002, 2916), a differenza dell'arenile, che presuppone "l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare" (Cass., sez. 1, 5 novembre 1981, n. 5817, m.

416536); e "la demanialità, quale mera conseguenza della natura del bene e non l'effetto di un atto costitutivo dell'amministrazione, non può essere intesa come oggetto di un onere latu sensu probatorio da parte dell'autorità preposta, ma conseguenza, anch'essa naturale e giuridicamente necessaria, dell'intrinseca qualità del bene, allorché sia riconducibile ad una qualsiasi delle categorie indicate dall'art. 822 c.c., comma 1, in forza del quale appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti" (T.A.R. Palermo sez. 2, 10 luglio 2000, n. 1563, in Dir. trasporti 2001, 874).

In particolare si è precisato che, "qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere dovere di controllare i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, al fine di accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale. Pertanto, nella ipotesi di una progressiva ed obiettiva trasformazione dei caratteri di un dato bene, una volta che, a seguito di tale trasformazione, il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata" (Cass., sez. un., 2 maggio 1962, n. 848, m. 251358).

Nel caso in esame i giudici d'appello hanno accertato che l'intero fondo degli attori è ormai investito almeno dalle mareggiate straordinarie; e hanno concluso che abbia così acquisito i connotati naturali del demanio marittimo

necessario, indipendentemente dalle opere realizzate dal comune dopo la mareggiata del 1987.

Questo accertamento è fondato su dati di fatto legittimamente desunti dalla relazione dal consulente d'ufficio e dalla documentazione da lui acquisita. E' infatti indiscusso che "il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 2, 21 agosto 2012, n. 14577, m. 623712, Cass., sez. L, 28 agosto 2013, n. 19816, m. 628263).

Nè ha rilievo che i giudici d'appello non abbiano distinto quale parte del fondo abbia natura di lido e quale natura di spiaggia, posto che entrambe tali qualificazioni costituiscono titolo sufficiente alla sua demanializzazione, che "permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione" (Cass., sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817, cit.). Come non ha rilievo l'accertamento tecnico preventivo dal quale risulta che nel 1987 e nel 1988 il fondo degli attori risultasse ricoperto in tutto o in parte da pietrame, perché i giudici del merito ne hanno accertato la demanializzazione, non in ragione di una totale erosione, bensì della ricorrente completa inondazione in occasione delle mareggiate più violente. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Rimane ferma la compensazione delle spese del giudizio di merito, disposta dalla corte d'appello, in quanto non impugnata dal Comune di Terme Vigliatore, parte vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei ricorrenti soccombenti.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---